

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi Massimo Moser

Andrea Tinti Michael Schieder

Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:

12i

del:

2021-01-25

autore:

Andrea Tinti

Stefano Seppi

A tutti i clienti con partita IVA

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: aumenti della Finanziaria 2021

Come già comunicato¹ l'agevolazione fiscale del "credito d'imposta per investimenti strumentali nuovi" aveva sostituito, a partire dal 1.1.2020 il super ed iper-ammortamento; successivamente, nel disegno di legge finanziaria 2021², è stato previsto un aumento delle percentuali relative a tale agevolazione fiscale. La seguente circolare fornisce le principali novità del credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali nuovi** previsto dalla legge **finanziaria 2021**.

Precisiamo subito che **le fatture** e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: "**Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178/2020**"³ o analoga dicitura.

1 Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Vengono riconosciuti dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi per l'acquisto⁴ oppure per l'acquisti in locazione finanziaria⁵ destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

- fino al 31.12.2022;

ovvero

- fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

1.1 Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 – particolarità

Per i beni già entrati in funzione o interconnessi nel periodo 16.11.2020-31.12.2020 i soggetti beneficiari potranno decidere se utilizzare la norma agevolativa già in vigore nel 2020⁶, oppure la norma agevolativa (più favorevole), prevista dall'attuale Finanziaria 2021.

A tal fine dovranno essere effettuate le opportune annotazioni nelle fatture ricevute dai fornitori (vedasi qui di seguito il capitolo "Adempimenti richiesti").

1 Con nostre circolari n. 17/2020 al punto 9, n. 26/2020, n. 78/2020, n. 115/2020 e 125/2020 ; vedasi anche la circolare n. 85/2016

2 Vedasi nostra circolare n. 12 del 9.12.2020

3 Art. 1, c. da 1062 Legge n. 178 del 30.12.2020 – Finanziaria 2021

4 Art. 1, c. da 1051 a 1063 e 1065 Legge n. 178 del 30.12.2020 – Finanziaria 2021

5 Art. 1 c. 1054 legge 178/2020

6 L. 160/2019 – Finanziaria 2020

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1.2 Soggetti beneficiari

Posso beneficiare dei crediti d'imposta in esame

- le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa⁷.

1.2.1 Lavoratori autonomi – agevolazione limitata agli investimenti in “altri beni”

Per gli esercenti arti e professioni il credito d'imposta viene riconosciuto nei limiti e con le modalità previste per investimenti in beni materiali ed immateriali diversi da quelli c.d. “Industria 4.0”^{8 9}.

1.2.2 Soggetti esclusi

I crediti d'imposta non spettano alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive¹⁰.

1.2.3 Condizione per poter fruire del credito d'imposta

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione

- del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, e
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

1.3 Beni agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi**.

1.3.1 Beni esclusi dal beneficio

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli parzialmente deducibili¹¹;
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%¹²;
- fabbricati e costruzioni;
- altri particolari beni (condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei.)¹³;
- beni gratuitamente devolvibili e a tariffa delle imprese operanti in specifici settori (energia, acqua, ecc.).

1.4 Misura del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta differisce in base alla tipologia di investimento.

⁷ Inclusi dunque gli enti non commerciali (sono compresi anche gli enti locali, nella misura in cui esercitano un'attività di impresa e un'attività commerciale ai fini Iva) con riferimento all'attività commerciale

⁸ Beni di cui alle Tabelle A e B della del Finanziaria 2017

⁹ Art. 1, c. 1061 Legge n. 178 del 30.12.2020 – Finanziaria 2021

¹⁰ Ex art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 231/2001

¹¹ Art. 164, c. 1 del TUIR

¹² Ai sensi del DM 31.12.88

¹³ Trattasi nello specifico dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208

1.4.1 Beni materiali nuovi “Industria 4.0”

Per questi beni¹⁴ funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”: il credito d’imposta si differenzia in base al costo di acquisizione ed al periodo in cui l’investimento viene effettuato come segue:

Importo investimento	Credito d’imposta	
	Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%

Il limite massimo di costi ammissibili è i € 20.000.000 per ciascun periodo.

1.4.2 Beni immateriali nuovi “Industria 4.0”

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0”¹⁵ (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, incluse le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni predetti mediante soluzioni di cloud computing) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022).

Il limite massimo di costi ammissibili è pari complessivamente ad € 1.000.000.

1.4.3 “Altri beni” (valido anche per i lavoratori autonomi)

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi “ordinari”**, ossia diversi da quelli di cui ai punti precedenti (quindi non “industria 4”) il nuovo credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

Credito d’imposta	
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	6%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	

Il limite massimo costi ammissibili per ciascun periodo è di:

- € 2.000.000 (beni materiali);
- € 1.000.000 (beni immateriali).

¹⁴ Beni di cui alla Tabella A della del Finanziaria 2017 (Legge n. 232/2016)

¹⁵ Beni di cui alla Tabella B della del Finanziaria 2017 (Legge n. 232/2016)

1.5 Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente **in compensazione con il mod. F24** nelle seguenti modalità.

1.5.1 "Altri beni" (beni "ordinari")

Per gli investimenti in beni strumentali **diversi da quelli "Industria 4.0"**¹⁶ il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24

- **in 3 quote annuali** di pari importo
- a decorrere dall'**anno di entrata in funzione**.

1.5.2 "Altri beni" materiali: per investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro

Per gli investimenti in beni strumentali materiali "generici"

- effettuati a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**
- **dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**

il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**¹⁷.

1.5.3 Beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"

Per gli **investimenti in beni strumentali "Industria 4.0"**¹⁸ il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24

- **in 3 quote annuali** di pari importo
- decorrere dall'**anno in cui è intervenuta l'interconnessione**.

Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni"

1.5.4 Regole e limiti della compensazione in F24

Ai fini della compensazione:

- non è applicabile il limite:
 - pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui¹⁹;
 - pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI²⁰;
- non opera la previsione che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto²¹.

1.6 Codici tributo

Con una recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate²² sono stati istituiti i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, e precisamente:

- **"6935" per i investimenti in beni strumentali materiali e immateriali "generici"**;
- **"6936" per i investimenti in beni strumentali materiali "Industria 4.0"**;
- **"6937" per i investimenti in beni strumentali immateriali "Industria 4.0"**.

I codici tributo devono essere indicati nella Sezione "Erario" del modello F24 nella colonna "importi a credito compensati" e l'anno di riferimento" va valorizzato con:

- l'anno di entrata in funzione per i beni "generici";
- l'anno di interconnessione per i beni "Industria 4.0".

16 Diversi da quelli „Industria 4.0“, ovvero diversi da quelli di cui alla Tabella A e B della Finanziaria 2017 (Legge n. 232/2016)

17 Art. 1, c. 1059, secondo periodo Legge n. 178 del 30.12.2020 – Finanziaria 2021

18 Beni di cui alle Tabelle A e B della del Finanziaria 2017

19 Art. 34, Legge n. 388/2000

20 Art. 1, c. 53 della Legge n. 244/2007

21 Art. 31, DL n. 78/2010

22 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 3/E del 13.01.2021

A titolo puramente informativo precisiamo che con la stessa Risoluzione sono stati istituiti anche i codici tributo relativi ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel corso del **2020**, previsti dalla Legge Finanziaria 2020²³, e precisamente:

- “6932” per i investimenti in beni strumentali “generici”;
- “6933” per i investimenti in beni strumentali materiali “Industria 4.0”;
- “6934” per i investimenti in beni strumentali immateriali “Industria 4.0”.

1.7 Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi²⁴;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

1.8 Adempimenti richiesti

Al fine di poter usufruire dell'agevolazione vanno osservati i seguenti adempimenti formali²⁵.

1.8.1 Indicazione nelle fatture ed altri documenti di acquisto

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: *“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178/2020”* o analoga dicitura.

1.8.2 Beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”

In riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”²⁶ è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE (Ministero dello sviluppo economico);
- la predisposizione di una perizia asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

1.9 Cessione del bene agevolato

Qualora il bene agevolato:

- venga ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto)
- entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione

il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo²⁷.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

23 L. 160/2019

24 Ai sensi degli Artt. 61 e 109, c. 5 del TUIR

25 Art. 1, c. 1062 Legge n. 178 del 30.12.2020 – Finanziaria 2021

26 Beni di cui alle Tabelle A e B della del Finanziaria 2017


27 Art. 1, c. 1060 Legge n. 178 del 30.12.2020 – Finanziaria 2021

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style with some overlapping letters.